

UOC Affari Generali

Il dirigente della UOC Affari Generali
in virtù della delega conferita con deliberazione N°327/2025
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 547 del 10/06/2025

OGGETTO: Pagamento dell'imposta di registro a favore dell'Agenzia delle Entrate, complessivamente pari ad Euro 208,75, in conseguenza della pronuncia della sentenza n. 945/2024 del 18.01.2024 del Tribunale Civile di Roma, nel giudizio promosso dagli Istituti Fisioterapici Ospitalieri contro i sigg.ri B.M. e B.V.

Esercizi/o e conto 2025 - 20.20.20.101 Centri/o di costo 2003000

- **Importo presente Atto: € 208,75**

- **Importo esercizio corrente: € 208,75**

Budget

- **Assegnato: € -**

- **Utilizzato: € -**

- **Residuo: € -**

Autorizzazione n°: 2025/7 AFF GEN

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOC Affari Generali Proposta n° DT-579-2025

L'estensore

Daniele Avari

Il Responsabile del Procedimento

Eleonora Allocca

Il Dirigente della UOC Affari Generali

Massimiliano Gerli

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

Avviso Liquidazione AE civ.PDF

Il Dirigente della UOC Affari Generali

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
 il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19 febbraio 2019 e approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2 luglio 2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02 dicembre 2020, n. 46 del 21 gennaio 2021 e n. 380 del 25 marzo 2021, approvate dalla Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30 marzo 2021;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00015 del 12 febbraio 2025 avente ad oggetto “*Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)*” ;
- Vista la deliberazione n. 160 del 18 febbraio 2025 di presa d’atto dell’insediamento del Direttore Generale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri Dott. Livio De Angelis;
- Visto il D.M. del Ministero della Salute del 20 giugno 2024 di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico a Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) relativamente alla disciplina di “oncologia” per

l'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e alla disciplina di "dermatologia" per l'Istituto Santa Maria e San Gallicano (ISG);

Vista la deliberazione n. 446 del 27 maggio 2024 di attribuzione delle deleghe ai Dirigenti del Ruolo Professionale, Tecnico e Amministrativo degli IFO;

Premesso che in data 21.01.2025 l'Agenzia delle Entrate ha notificato agli IFO un avviso di liquidazione dell'imposta – irrogazione delle sanzioni, n. 2024/003/SC/000000945/0/001, in relazione alla sentenza n. 945/2024 del 18.01.2024 del Tribunale Civile di Roma, nel giudizio promosso dagli Istituti Fisioterapici Ospitalieri contro i sigg.ri B.M. e B.V.;

che nel summenzionato avviso di liquidazione, l'Agenzia delle Entrate ha richiesto all'Ente il pagamento dell'imposta di registro, dovuta per legge, per un importo, comprensivo delle spese di notificazione, pari ad euro 208,75 come da atto allegato;

Considerato che il pagamento della suindicata imposta è dovuto in forma solidale dalle parti in causa;

che nel giudizio in parola gli IFO sono risultati soccombenti e, pertanto, tale imposta è a carico degli stessi;

Ritenuto opportuno e necessario, pertanto, procedere al pagamento di tale importo pari a euro 208,75;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico ai sensi della legge 14.01.1994 n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla L. 07.08.1990, n. 241 art. 1, I comma come modificata dalla L. 11.02.2002 n. 15;

Determina

Per i motivi esposti in narrativa, che si intendono integralmente confermati di:

- effettuare il pagamento dell'imposta di registro a favore dell'Agenzia delle Entrate, complessivamente pari ad Euro 208,75, in conseguenza della pronuncia della sentenza n. 945/2024 del 18.01.2024 del Tribunale Civile di Roma, nel giudizio promosso dagli Istituti Fisioterapici Ospitalieri contro i sigg.ri B.M. e B.V.;
- far gravare la relativa spesa di euro 208,75 sul fondo 20.20.20.101 esercizio 2025.

La U.O.C. Risorse Economiche curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione

La U.O.C. Affari Generali curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione

La UOC Affari Generali curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Affari Generali

Massimiliano Gerli

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

AVVISO NUM. 2024/003/SC/000000945/0/001

DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA
UFFICIO TERRITORIALE DI ROMA 2 - AURELIO (TJP)

Il DIRETTORE PROVINCIALE ROTELLO ANTONELLA
avverte ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI

C.F. 02153140583

DOMICILIATO IN
VIA ELIO CHIANESI 53 00144 ROMA (RM)
IN QUALITA' DI ATTORE

che in relazione ALLA SENTENZA CIVILE N. 000000945/2024

DEL 18/01/24 EMESSO DAL TRIBUNALE CIVILE ROMA

e per i seguenti motivi:

L IMPOSTA DI REGISTRO È DOVUTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1 E 37 DEL D.P.R. N. 131/86 ED È RICHIESTA AI SENSI DEL SUCCESSIVO ART. 54, COMMA 5, STESSO DECRETO. IMPOSTA LIQUIDATA DI EURO 200,00 AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA TARIFFA PARTE PRIMA ALLEGATA AL D.P.R. N. 131/86 E DELL ART. 41, COMMA 2, DEL D.P.R. N. 131/86 (L AMMONTARE DELL IMPOSTA PRINCIPALE NON PUÒ ESSERE IN NESSUN CASO INFERIORE ALLA MISURA FISSA DI CUI ALL ART. 11 DELLA TARIFFA PARTE PRIMA). L IMPOSTA DI REGISTRO È DOVUTA IN SOLIDO TRA LE PARTI AI SENSI DELL ART. 57, COMMA 1, DEL D.P.R. N. 131/86.
ATTORE ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI (AVV. STANIZZINI ANTONIO)
CONVENUTI B. M. E B. V. (AVV. MANCINI GIULIO)
PER EVENTUALE RIESAME CONTATTARE IL FUNZIONARIO REFERENTE: LUCA COSSU
LUCA.COSSU@AGENZIAENTRATE.IT

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:

ATTI GIUDIZIARI - IMPOSTA DI REGISTRO	A196	200,00
	TOTALE	200,00 EURO
ATTI GIUDIZIARI - SPESE DI NOTIFICA(*)	9400	8,75

(*) nel caso di notifica del presente atto tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica sopra indicate ed individuate nell' allegato modello di pagamento con il codice tributo 9400

IL FUNZIONARIO DELEGATO (**)
ANTONELLA NOBILE
Firmato digitalmente

(**) FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE ROTELLO ANTONELLA